



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Approvato il Regolamento UE sul c.d. Recovery Fund

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Garante privacy: nuove FAQ sulla vaccinazione dei dipendenti

Richiamo di attenzione UIF sulle operazioni sospette derivanti dalla cessione dei bonus fiscali

Chiarimenti del MISE per l'applicazione delle agevolazioni previste dalla "Nuova Sabatini"

Scioglimento della società per riduzione del capitale: chiarimenti del MISE sulle misure di sospensione

Nuovo aggiornamento del Manuale UIF per la trasmissione delle SOS

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Leasing: è l'utilizzatore il soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica

Valutazione sulla corretta segnalazione alla Centrale dei Rischi

Approvato il Regolamento UE sul c.d. Recovery Fund

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery Fund) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 18 febbraio 2021

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il Regolamento (UE) che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (c.d. Recovery Fund). L'emanazione del provvedimento sancisce l'avvio della fase operativa durante la quale gli Stati membri potranno iniziare a presentare ufficialmente, entro il 30 aprile, i piani nazionali per la ripresa e la resilienza che verranno valutati dalla Commissione UE entro due mesi dalla presentazione degli stessi. Presupposto necessario per ottenere una valutazione positiva del piano nazionale è la previsione al suo interno di un effettivo contributo alla transizione verde e digitale. Il Regolamento chiarisce le aree strutturali di intervento di pertinenza europea nell'ambito dell'applicazione del Recovery Fund, articolate in sei pilastri: i) transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030, nonché al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050; ii) trasformazione digitale; iii) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione e un mercato interno ben funzionante con PMI forti; iv) coesione sociale e territoriale; v) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi; vi) politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze. Il Recovery Fund si prefigge altresì l'obiettivo di intervenire sui diritti sociali, in particolare a tutela delle donne. Pertanto, l'obiettivo generale del dispositivo è quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico delle situazioni di crisi, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta e generando un valore aggiunto europeo.

[torna su](#)

Garante privacy: nuove FAQ sulla vaccinazione dei dipendenti

Garante per la Protezione dei Dati Personali – FAQ – Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo, di febbraio 2021

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato alcune nuove FAQ sulla vaccinazione dei dipendenti al fine di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche per la corretta applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, per prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali ed evitare possibili effetti discriminatori. Nello specifico, le indicazioni fornite dal Garante riguardano, ad esempio, la possibilità per il datore di lavoro di chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid-19 quale condizione per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ovvero di chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati o conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori. Sul punto, viene chiarito che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Infatti, solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell'idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro può invece acquisire i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati dal medico competente.

[torna su](#)

Richiamo di attenzione UIF sulle operazioni sospette derivanti dalla cessione dei bonus fiscali

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – Comunicazione: “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19”, dell'11 febbraio 2021

L'UIF, con la comunicazione in commento ha fornito ai soggetti destinatari degli obblighi anticiclaggio nuovi elementi utili a favorire la segnalazione delle operazioni sospette nel contesto della crisi epidemiologica da Covid-19. Con la comunicazione del 16 aprile 2020 la UIF aveva già richiamato l'attenzione su alcuni fattori di rischio ed elementi sintomatici di possibili operatività illecite venuti in evidenza nel corso della pandemia, anche grazie al confronto tra istituzioni nazionali e nell'ambito di organismi internazionali. In particolare, la comunicazione in oggetto chiarisce che nell'ambito delle misure previste per contenere gli effetti della pandemia, il riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte dell'esecuzione di specifici interventi si accompagna alla possibilità di cedere in maniera generalizzata i relativi crediti di imposta, al fine di agevolarne la monetizzazione. Proprio in relazione a detti crediti vanno considerati i rischi connessi con: i) l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti. Inoltre, dal momento che non sono stabilite limitazioni al numero di cessioni né alla tipologia di cessionari ammissibili, la cessione potrebbe avvenire in favore sia di banche e intermediari finanziari sia di altri soggetti non puntualmente identificati, quali fornitori di beni e di servizi necessari alla realizzazione degli interventi, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti. Da ciò, ad avviso dell'UIF, deriva l'esigenza di monitorare le operatività connesse con le richiamate cessioni di crediti fiscali, valutando con attenzione il profilo degli eventuali cessionari che entrano in relazione con i soggetti obbligati e intensificando i controlli rispetto a richieste di sconto di crediti acquistati in precedenza, soprattutto se in misura massiva, al fine di evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti. Infine, la comunicazione analizza ulteriori rischi connessi, per esempio, all'accesso ai contributi a fondo perduto, al finanziamento di imprese attraverso strumenti di equity, alle attività svolte per via telematica, e alle attività relative al comparto sanitario.

[torna su](#)

Chiarimenti del MISE per l'applicazione delle agevolazioni previste dalla “Nuova Sabatini”

Ministero dello sviluppo economico– Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 95-96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante modifiche alla misura “Nuova Sabatini” – Circolare n. 434, del 10 febbraio 2021

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato la Circolare n. 434 del 10 febbraio 2021, recante indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 95-96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021), che hanno modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa dedicata alle micro, piccole e medie imprese che sostengono investimenti per acquistare o prendere in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali (articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 – c.d. Nuova Sabatini). In particolare, l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha modificato la disciplina relativa alla suddetta misura agevolativa, prevedendo che l'erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero in un'unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021, fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa. Pertanto, il MISE ha ritenuto opportuno fornire attraverso la Circolare in commento le necessarie istruzioni operative relative all'innovazione normativa introdotta.

[torna su](#)

Scioglimento della società per riduzione del capitale: chiarimenti del MISE sulle misure di sospensione

Ministero dello Sviluppo Economico- Circolare del 29 gennaio 2021, n. 26890

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con la circolare in commento, ha fornito chiarimenti sulla sospensione dell'operatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2484, comma 1, n. 4 c.c. prevista dall'art. 6 del DL 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), contenente disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale. Il MISE ha precisato che, in forza delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 266, della Legge di Bilancio 2021 all'art. 6 del Decreto Liquidità, tale sospensione può riguardare solo le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, mentre le perdite emerse negli esercizi antecedenti restano assoggettate alla disciplina ordinaria. Viene precisato anche che le perdite soggette a tale disciplina di maggior favore potranno essere ripianate entro la data dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025, ferma restando comunque la possibilità per le società di procedere in tal senso anticipatamente. Tuttavia, nello specifico contesto delineato dal citato art. 6 del Decreto Liquidità, l'eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento ad opera degli amministratori potrà avvenire solo previo consenso (implicito od esplicito) dell'assemblea stessa, da richiamarsi nell'atto di accertamento medesimo. Ciò in quanto, se l'art. 2485 c.c. attribuisce tale iniziativa alla competenza degli amministratori, ai sensi del richiamato art. 6 è l'assemblea che deve pronunciarsi sulla decisione di rinvio dello scioglimento della società e, quindi, allo stesso modo, anche sulla relativa anticipazione.

[torna su](#)

Nuovo aggiornamento del Manuale UIF per la trasmissione delle SOS

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – Manuale utente Segnalazioni di operazioni sospette (SOS) – Versione 1.8, del gennaio 2021

L'UIF ha pubblicato la versione aggiornata del Manuale utente per l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ai fini antiriciclaggio. In particolare, il documento illustra analiticamente le modalità di trasmissione telematica delle SOS e le vari fasi della procedura di invio della segnalazione. Nel manuale l'UIF ha inserito "l'Appendice 1", contenente l'elenco dei controlli effettuati sulle segnalazioni, ossia i controlli bloccanti che comportano lo scarto della segnalazione. I controlli bloccanti rilevano errori che impediscono l'acquisizione della segnalazione e il segnalante è tenuto a correggerli prima di trasmettere la SOS. L'Appendice 1 elenca altresì i tipi di controllo non bloccanti, ossia i rilievi. In tal caso l'errore non comporta lo scarto della segnalazione, ma comporta la rilevazione di un'anomalia o di una lacuna nei dati. In questo caso la segnalazione viene comunque acquisita e il segnalante è tenuto a verificare i rilievi evidenziati e, ove possibile, procedere alla relativa correzione prima di trasmettere la segnalazione. I controlli previsti dal Manuale UIF si sostanziano in controlli di formato e controlli di coerenza tra campi diversi. Infine, l'UIF, per agevolare ulteriormente i segnalanti, ha inserito nuovi esempi di errori più comuni in fase di salvataggio, verifica e invio della SOS.

[torna su](#)

Leasing: è l'utilizzatore il soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 16 febbraio 2021, n. 4000

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, è stata chiamata a dover individuare il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica in caso di contratto di locazione finanziaria (c.d. *leasing*). Nel caso specifico, infatti, la commissione tributaria regionale della Lombardia aveva affermato che, in caso di autoveicoli concessi in locazione finanziaria, l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica con scadenza successiva al 15 agosto 2009 incombesse in solido sul proprietario e sull'utilizzatore in *leasing* del veicolo, così dovendosi interpretare l'art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 29. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dovuto dunque stabilire se la norma di cui alla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, la quale ha aggiunto, nel novero dei soggetti passivi del tributo de quo, gli "*usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria*" debba essere interpretata nel senso che, in caso di locazione finanziaria, soggetto passivo della tassa sia il solo utilizzatore dell'autoveicolo concesso in *leasing* oppure se sussista solidarietà tra il medesimo ed il proprietario dell'autoveicolo, che rimarrebbe così coobbligato. Sul punto, la Corte ha così chiarito che, dopo la previsione contenuta nella L. 23 luglio 2009, n. 99, è intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui alla L. 6 agosto 2015, n. 125, art. 9, comma 9 bis, la quale ha previsto che l'art. 7 citato debba interpretarsi nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore, salva la responsabilità solidale del proprietario solo nella particolare ipotesi in cui questi abbia provveduto (volontariamente) al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. Inoltre, la Corte ricorda che trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa non può che avere effetto retroattivo. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, l'errore di diritto era consistito nell'aver ritenuto che, anche dopo la data dell'entrata in vigore della legge di modifica (il 15 agosto 2009), la tassa regionale di possesso dei veicoli fosse a carico del concedente e dell'utilizzatore in solido laddove, invece, sarebbe stato corretto affermare che, da quella data, soggetto passivo della tassa è unicamente l'utilizzatore.

[torna su](#)

Valutazione sulla corretta segnalazione alla Centrale dei Rischi

Corte di Cassazione – III Sezione Civile – Ordinanza del 9 febbraio 2021, n. 3130

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l'inadempimento d'una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare *ex post se*, all'esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi fraposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate ma è, invece, necessario stabilire, con valutazione *ex ante*, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, la segnalazione alla Centrale dei Rischi deve restare una conseguenza giuridica dell'inadempimento colposo, e non può diventare una conseguenza giuridica dell'aver sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto. Il giudizio sulla correttezza del comportamento tenuto dalla banca nel segnalare il nominativo del debitore alla Centrale dei Rischi, non può dunque fondarsi soltanto sull'accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve altresì valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle. Infine, la Corte di Cassazione ricorda che nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, l'onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie e pertanto spetterà all'attore dimostrare la propria buona fede al momento in cui sollevò l'eccezione, la colpa del creditore, l'esistenza del danno ed infine il nesso di causa tra colpa e danno.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it